

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Sindaco

P.zza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV)

ORDINANZA N° 48 DEL 13 MARZO 2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI E STRAORDINARIE DI CONTRASTO
ALL'EMERGENZA COVID-19
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
CHIUSURA VILLE – PARCHI - SPAZI ADIBITI A GIOCHI**

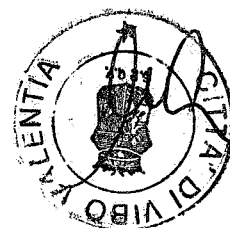
Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;



Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 così come raccomandato nei numerosi provvedimenti governativi;

Richiamati tutti i propri precedenti provvedimenti relativi all'adozione delle misure urgenti e straordinarie di contrasto all'emergenza Covid19;

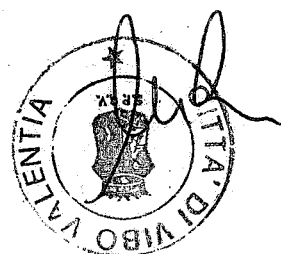
Viste le molteplici segnalazioni pervenute di **numerosi assembramenti** all'interno dei parchi cittadini, delle ville comunali e negli spazi verdi dedicati ai giochi dei bambini;

Dato atto che nel DPCM governativo si dispone la seguente misure di prevenzione di carattere generale *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute"*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Al fine di ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione dell'epidemia trattandosi di luoghi ad alta densità di frequentazione e aggregazione ove è difficile garantire l'osservanza delle prescrizioni ministeriali;

Ritenuto quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la immediata chiusura al pubblico sino al 3 aprile 2020 incluso di tutti i parchi cittadini, ville comunali, spazi adibiti a giochi dotati di servizio di apertura e chiusura;



Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per procedere con lo strumento di ordinanza contingibile e urgente previsto dall'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

FINO AL 3 APRILE INCLUSO

SALVO PROROGA

la chiusura immediata di tutti i parchi cittadini, ville comunali e spazi adibiti a giochi dotati di servizio di apertura e chiusura,

RACCOMANDA FORTEMENTE E ANCORA UNA VOLTA A TUTTI I CITTADINI

La piena e severa osservanza delle seguenti misure restrittive:

★DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

★EVITARE OGNI SPOSTAMENTO

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

★DIVIETO DI MOBILITA'

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

-è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

★SOSPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI, RELIGIOSE, LUDICHE, FIERE E MERCATI: cinema, teatro, pub, discoteche.



sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

★SOSPESA ATTIVITA' DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, ivi compresi i centri di aggregazione sociale pubblici e privati presenti nel territorio cittadino.

AVVERTE

ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 2020 del Presidente della Giunta Regionale

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 4 marzo 2020, abbia fatto ingresso in questo Comune dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dell'obbligo di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia (800767676) nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, e di porsi in quarantena domiciliare obbligatoria.

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.650 del cod.pen.;

che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Avverte che avverso alla presente Ordinanza chiunque ne ha interesse potrà proporre

- Ricorso al TAR della Calabria entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune;
- Ovvero in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

*** *** ***

la presente sarà comunicata ai concessionari nonché alla Prefettura UTG - di Vibo Valentia, all'A.S.P., alla Regione Calabria Dipartimento di Sanità e U.O.A. di Protezione Civile, alle FF.OO., al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Vibo Valentia, 13.03.2020



Il Sindaco
Avv. Maria Limardo